



**REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI
CONTI ENERGIA A TERMINE DI CUI
ALL'ARTICOLO 17 DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA 111/06 DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

*(positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
con determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato)*

Aggiornato al 21 settembre 2021

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 OGGETTO E ALLEGATI.....	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	8
ARTICOLO 4 DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO.....	9
ARTICOLO 5 UNITÀ DI MISURA E ARROTONDAMENTI.....	10
ARTICOLO 6 ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO.....	10
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO EROGATO DAL GME.....	11
ARTICOLO 8 INFORMAZIONI SULLA PCE.....	11
ARTICOLO 9 INFORMATIVA AGLI OPERATORI.....	11
ARTICOLO 10 COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DI DATI E DI INFORMAZIONI.....	12
ARTICOLO 11 SICUREZZA DI ACCESSO.....	12
ARTICOLO 12 INDISPONIBILITÀ DI ELEMENTI DELLA RETE ELETTRICA.....	13
ARTICOLO 13 SOSPENSIONE DELLA PCE.....	13
ARTICOLO 14 CONDIZIONI DI EMERGENZA.....	13
ARTICOLO 15 FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA PCE.....	14
TITOLO II AMMISSIONE ALLA PCE.....	15
ARTICOLO 16 OPERATORI.....	15
ARTICOLO 17 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PCE.....	15
ARTICOLO 18 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PCE E CONTRATTO DI ADESIONE.....	15
ARTICOLO 19 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PCE.....	15
ARTICOLO 20 PROCEDURA DI AMMISSIONE.....	16
ARTICOLO 21 OPERATORI DI DIRITTO.....	17
ARTICOLO 22 OPERATORE DI MERCATO QUALIFICATO.....	17
ARTICOLO 23 ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PCE.....	17
ARTICOLO 24 RICHIESTA DI INSERIMENTO DI DATI E DI INFORMAZIONI NELL' ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI ALLA PCE.....	19
ARTICOLO 25 VERIFICHE.....	21
ARTICOLO 26 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	21
ARTICOLO 27 ESCLUSIONE DALLA PCE.....	22
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PCE.....	23
ARTICOLO 28 CONTI ENERGIA.....	23
ARTICOLO 28 BIS ATTRIBUZIONE DI UN CONTO ENERGIA IN PRELIEVO AGLI OPERATORI DEL MERCATO ELETTRICO.....	24
ARTICOLO 29 POSIZIONE NETTA DEL CONTO ENERGIA.....	24
ARTICOLO 30 MARGINI DEI PUNTI DI OFFERTA.....	24
ARTICOLO 31 MARGINI DEI CONTI ENERGIA.....	25
ARTICOLO 32 SESSIONE PER LA REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI.....	26
ARTICOLO 33 RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI.....	26
ARTICOLO 34 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	27
ARTICOLO 35 CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	27
ARTICOLO 36 CONFERMA DELLA REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	28
ARTICOLO 37 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLA CONFERMA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	29
ARTICOLO 38 CONTROLLO DI CONGRUITÀ DELLA CONFERMA DI REGISTRAZIONE DI UNA TRANSAZIONE.....	30
ARTICOLO 39 CONTROLLO DI CONGRUITÀ RISPETTO AL MARGINE DEL CONTO ENERGIA.....	31
ARTICOLO 40 OPERATORE DI MERCATO QUALIFICATO.....	32
ARTICOLO 41 RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DI PROGRAMMI.....	33
ARTICOLO 42 CONTROLLO DI VALIDITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE DEI PROGRAMMI.....	34
ARTICOLO 43 ORDINE DI PRIORITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE.....	35
ARTICOLO 44 CONTROLLI DI CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE PER PROGRAMMI DI IMMISSIONE.....	35
ARTICOLO 45 CONTROLLI DI CONGRUITÀ DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE PER PROGRAMMI DI PRELIEVO.....	35
ARTICOLO 46 INVIO DEI PROGRAMMI A MGP.....	36
ARTICOLO 47 ACQUISTI E VENDITE SU MGP.....	36
ARTICOLO 48 DETERMINAZIONE DEL CCT.....	37
TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	39
ARTICOLO 49 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE.....	39
ARTICOLO 50 LIQUIDAZIONE GIORNALIERA.....	40
ARTICOLO 51 PERIODO DI FATTURAZIONE.....	41

ARTICOLO 52 FATTURAZIONE	41
ARTICOLO 53 CONTENUTO DELLE FATTURE	42
ARTICOLO 54 APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO EROGATO DAL GME	42
TITOLO V SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI	44
ARTICOLO 55 DISPOSIZIONI GENERALI	44
ARTICOLO 56 GARANZIE FINANZIARIE DEGLI OPERATORI	44
ARTICOLO 57 AMMONTARE DELLA GARANZIA FINANZIARIA	46
ARTICOLO 58 PREZZO UNICO STIMATO E CCT STIMATO	49
ARTICOLO 59 SALDO ECONOMICO DEI CONTI ENERGIA A TERMINE	49
ARTICOLO 60 CAPIENZA DELLA GARANZIA FINANZIARIA DEL GME	50
ARTICOLO 61 PREZZO PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE A TERMINE	51
ARTICOLO 62 MASSIMA ESPOSIZIONE NEI CONFRONTI DI TERNA E SALDO ECONOMICO DEL CONTO DI SBILANCIAMENTO EFFETTIVO	51
ARTICOLO 63 CAPIENZA RESIDUA DELLE GARANZIE NEI CONFRONTI DI TERNA	52
ARTICOLO 64 COMPENSAZIONE DEI PAGAMENTI	53
ARTICOLO 65 PAGAMENTI DEGLI OPERATORI A FAVORE DEL GME	54
ARTICOLO 66 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	54
ARTICOLO 67 PAGAMENTI DEL GME A FAVORE DEGLI OPERATORI	55
ARTICOLO 68 MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ISTITUTO BANCARIO FIDEIUBENTE	55
ARTICOLO 69 INTERESSI DI MORA E PENALE	56
ARTICOLO 70 IPOTESI DI INADEMPIMENTO	57
ARTICOLO 71 PROCEDURA DI INADEMPIMENTO	57
ARTICOLO 72 INSUFFICIENZA DELLE GARANZIE FINANZIARIE	57
TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	58
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI	58
ARTICOLO 73 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E DELLE DTF	58
ARTICOLO 74 MISURE DISCIPLINARI	58
ARTICOLO 75 GRADUALITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	60
ARTICOLO 76 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PER MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	61
ARTICOLO 77 SOSPENSIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI TERNA	62
ARTICOLO 78 PUBBLICITÀ DELLE MISURE DISCIPLINARI	62
ARTICOLO 79 IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE ALLA PCE E DELLE MISURE DISCIPLINARI	62
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PCE	64
ARTICOLO 80 MODALITÀ DI INOLTRO E CONTENUTO MINIMO DELLE CONTESTAZIONI DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ TECNICA DELLE REGISTRAZIONI E DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE	64
ARTICOLO 80 BIS CONTESTAZIONI DELL'ESITO DEL CONTROLLO DI VALIDITÀ E DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ TECNICA DELLE REGISTRAZIONI	64
ARTICOLO 81 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE	64
ARTICOLO 82 CONTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FATTURAZIONE E DI SETTLEMENT	65
ARTICOLO 83 VERIFICA DELLE CONTESTAZIONI	65
ARTICOLO 84 RICORSO AL COLLEGIO ARBITRALE	66
ARTICOLO 85 COLLEGIO ARBITRALE	66
ARTICOLO 86 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	67

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e allegati**

- 1.1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (nel seguito: ARERA) e successive modifiche ed integrazioni, ed i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma dei Conti Energia (nel seguito: PCE).

Articolo 2 **Definizioni**

- 2.1. Ai fini del Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.2. Nel Regolamento:
- a) per Autorità o ARERA si intende l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per CCT si intende il corrispettivo di cui all'Articolo 43, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per CCT stimato si intende il CCT utilizzato dal GME per la verifica della capienza delle garanzie;
 - d) per codice di abbinamento si intende il codice alfanumerico scelto dalle controparti al fine della reciproca identificazione di una transazione che intendono registrare;
 - e) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta;
 - f) per codice di identificazione del conto energia si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un conto energia;

- g) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione alla PCE;
- h) per conto energia si intende il conto intestato a ciascun utente del dispacciamento o soggetto da questi delegato sulla PCE;
- i) per conto energia in immissione si intende il conto energia cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti corrispondenti alle unità di produzione, di importazione e alle unità di pompaggio di cui l'operatore titolare del conto energia è utente del dispacciamento, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo utente del dispacciamento, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3;
- j) per conto energia in prelievo si intende il conto energia cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti corrispondenti alle unità di consumo, di esportazione e alle unità di pompaggio di cui l'operatore titolare del conto energia è utente del dispacciamento, ovvero per le quali il titolare del conto energia ha ricevuto delega ad operare dal relativo utente del dispacciamento, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3;
- k) per Disciplina ME si intende il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, Serie Generale, e successive modifiche e integrazioni;
- l) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni fissate dall'ARERA per il servizio di trasmissione e dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
- m) per Disciplina del MGAS si intende la disciplina del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- n) per esposizione cumulata di un utente del dispacciamento si intende il valore complessivo dei debiti e dei crediti stimati e/o maturati dell'utente del dispacciamento verso Terna, aggiornato quotidianamente da Terna e calcolato secondo quanto previsto nella disciplina del dispacciamento;

- o) per giorno di flusso si intende il giorno nel corso del quale si realizza la consegna/il ritiro dell'energia elettrica;
- p) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- q) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici;
- r) per GSE si intende il Gestore dei Servizi Energetici;
- r bis) [abrogato];
- r ter) per limite tecnico di offerta si intende il limite tecnico, sia esso massimo o minimo, definito dalla normativa europea di riferimento, entro il quale devono essere ricompresi i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e vendita di cui alla Disciplina ME;
- r quater) per limite tecnico minimo di offerta si intende il valore minimo del limite tecnico di offerta;
- r quinquies) per limite tecnico massimo di offerta si intende il valore massimo del limite tecnico di offerta;
- s) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite economiche in dare o in avere;
- t) per massima esposizione consentita nei confronti di Terna si intende la massima esposizione definita da Terna per ciascun utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 49 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni;
- t bis) per mercato del gas naturale si intende il mercato del gas organizzato e gestito dal GME (MGAS) articolato in mercato del gas a pronti (MPGAS) e mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro (MTGAS);
- t ter) per mercato elettrico (ME) si intende il mercato organizzato e gestito dal GME costituito dal mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), dal mercato del giorno prima dell'energia (MGP), dal mercato infragiornaliero dell'energia (MI), dal mercato del servizio di dispacciamento (MSD) e dal mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE);
- u) per MGP si intende il mercato del giorno prima del ME;
- v) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, ivi incluso l'operatore PA, che è ammessa ad operare sulla PCE;

- w) per operatore controparte si intende l'operatore che è indicato come controparte nella richiesta di registrazione di una transazione;
- x) per operatore del mercato elettrico si intende l'operatore ammesso ad operare al mercato elettrico ai sensi della Disciplina;
- y) per operatore di mercato qualificato si intende l'operatore di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni;
- x bis) per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x ter) per operatore non PA si intende l'operatore che non rientra nella definizione di operatore PA di cui alla precedente lettera x bis);
- z) per operatore proponente si intende l'operatore che presenta una richiesta di registrazione di una transazione;
- aa) per periodo rilevante si intende l'ora, che costituisce il periodo temporale cui deve essere riferita la singola transazione, ovvero il singolo programma sulla PCE;
- bb) per posizione netta di un conto energia si intende la somma algebrica tra transazioni di vendita e di acquisto registrate sul medesimo conto energia;
- cc) per prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine, si intende il prezzo di cui all'Articolo 49, comma, 49.1, lettera a), dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni;
- dd) per prezzo zonale si intende il prezzo di cui all'Articolo 41, comma 41.2, lettera b) della Disciplina;
- ee) per PUN si intende il prezzo di cui all'Articolo 41, comma 41.2, lettera c) della Disciplina;
- ff) per PUN stimato si intende il prezzo utilizzato dal GME per la verifica della capienza delle garanzie;
- gg) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come definito dalla disciplina del dispacciamento;
- hh) per punto di offerta sotteso ad un conto energia si intende un punto di offerta incluso in un conto energia in quanto l'utente del dispacciamento di detto punto è il titolare del conto, ovvero in quanto l'utente del dispacciamento di detto punto ha delegato il titolare del conto a registrare programmi riferiti al punto medesimo;

- ii) per punto di offerta nella disponibilità di un operatore si intende un punto di offerta sotteso ad un conto energia di cui l'operatore è titolare;
- jj) per saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo si intende il saldo economico calcolato da Terna per ciascun utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 21, comma 21.2 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni;
- kk) per saldo economico del conto energia a termine si intende il saldo economico calcolato dal GME per ciascun operatore ai sensi dell'Articolo 20, comma 20.2, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni;
- ll) per saldo fisico di un conto energia a termine si intende, con riferimento a ciascun periodo rilevante, la somma algebrica tra la posizione netta del conto energia e i programmi di immissione o di prelievo registrati sul medesimo conto energia;
- mm) per saldo fisico in acquisto si intende un saldo fisico negativo, che costituisce un acquisto su MGP;
- nn) per saldo fisico in vendita si intende un saldo fisico positivo, che costituisce una vendita su MGP;
- nn bis) per *settlement* si intende il processo di regolazione dei pagamenti della PCE;
- oo) per transazione si intende la compravendita di energia a termine registrata sulla piattaforma dei conti energia;
- pp) per transazione in acquisto si intende l'acquisto di energia a termine registrato sulla piattaforma dei conti energia;
- qq) per transazione in vendita si intende la vendita di energia a termine registrata sulla piattaforma dei conti energia.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1. Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2. Il GME organizza e gestisce la PCE conformemente ai criteri dalla delibera n. 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

- 3.3. Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, nonché di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito: DTF).
- 3.4. Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5. Il GME predispone proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'ARERA per l'approvazione.
- 3.6. La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE, ovvero nei casi di adeguamento del Regolamento alle disposizioni normative applicabili. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'ARERA per l'approvazione. Qualora l'ARERA non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'ARERA. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1. Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle DTF. Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2. Le DTF sono sottoposte all'ARERA per l'approvazione.
- 4.3. L'ARERA si pronuncia sulle DTF di cui al precedente comma 4.2 entro 30 giorni, con le medesime modalità previste per l'approvazione del presente regolamento.

Trascorso inutilmente tale termine le DTF si intendono approvate ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del GME.

- 4.4. La procedura di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.3 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle DTF finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PCE. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'ARERA per l'approvazione. Qualora l'ARERA non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'ARERA. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
- 4.5. Il GME può altresì rendere note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1. Ai fini della PCE:
- a) l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
- 5.2. Ai fini della PCE, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico**

- 6.1. L'accesso al sistema informatico della PCE può avvenire:
- a) attraverso la rete internet;
 - b) attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

- 6.2. Le modalità di immissione delle richieste di registrazione di cui ai successivi Articolo 33 e Articolo 41 sono definite nelle DTF.

Articolo 7
Corrispettivi per il servizio erogato dal GME

- 7.1. Gli operatori della PCE, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni registrate.
- 7.2. Qualora l'operatore sia anche operatore del mercato elettrico, non dovrà riconoscere al GME i corrispettivi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b).
- 7.3. La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1 viene approvata dalla ARERA su proposta del GME e pubblicata sul sito internet del GME stesso.

Articolo 8
Informazioni sulla PCE

- 8.1. I dati ed i risultati della PCE, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME.
- 8.2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle transazioni e ai programmi registrati sulla PCE.
- 8.3. Il GME trasmette a Terna le informazioni necessarie per le attività di competenza di quest'ultima, ai sensi della delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9
Informativa agli operatori

- 9.1. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati della PCE che lo riguardano direttamente.

Articolo 10
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 10.1. Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 10.2. Le richieste di registrazione presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 10.3. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 11
Sicurezza di accesso

- 11.1. Gli operatori accedono alla PCE attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle registrazioni.

- 11.2. Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico della PCE.

Articolo 12
Indisponibilità di elementi della rete elettrica

- 12.1. Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sulla PCE anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovute a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 13
Sospensione della PCE

- 13.1. Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione della PCE.
- 13.2. In tutti i casi di sospensione della PCE, il GME ne dà informativa all'ARERA.

Articolo 14
Condizioni di emergenza

- 14.1. Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere richieste di registrazione inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui ai successivi Articolo 33, comma 33.3, Articolo 36, comma 36.2, e Articolo 41, comma 41.3, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori le registrazioni concluse o comunque tutte le informazioni ad esse relative, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico della PCE o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso.
- 14.2. Qualora si verificano i casi di cui al precedente comma 14.1, il GME comunica agli operatori l'insorgere della condizione di emergenza secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 15
Funzionamento del sistema informatico della PCE

- 15.1. In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico della PCE il GME non potrà essere considerato civilmente responsabile per i danni eventualmente subiti dagli operatori.

- 15.2. Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico della PCE, ed, in generale, il regolare funzionamento della PCE, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di richieste di registrazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico della PCE.

TITOLO II AMMISSIONE ALLA PCE

Articolo 16 Operatori

- 16.1. Possono operare sulla PCE i soggetti di cui all'Articolo 18, comma 18.1, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 Requisiti di ammissione alla PCE

- 17.1. Possono essere ammessi alla PCE i soggetti di cui al precedente Articolo 16, dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi ovvero devono disporre di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Articolo 18 Domanda di ammissione alla PCE e contratto di adesione

- 18.1. Il soggetto che intenda essere ammesso alla PCE presenta al GME:
- a) una domanda di ammissione alla PCE, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 19;
 - b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla PCE", redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 2).

Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PCE

- 19.1. Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PCE sia una persona giuridica, la domanda di ammissione alla PCE, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza.

- 19.2. Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui al precedente comma 19.1, deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorità competente dello Stato estero, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza. Tale certificato, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che confermi la circostanza che in tale Stato non è previsto il rilascio del certificato per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorità consolare italiana dello Stato in cui è stato redatto il certificato medesimo.
- 19.3. Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti commi 19.1 e 19.2 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.

Articolo 20 **Procedura di ammissione**

- 20.1. Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.
- 20.2. Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 17, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 20.3. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali

adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 20.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

20.4. Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 21 Operatori di diritto

21.1. In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 20 e ai sensi dell'Articolo 18, commi 18.5 e 18.6, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni, la qualifica di operatore è attribuita di diritto, rispettivamente, all'Acquirente Unico e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

21.2. La qualifica di operatore è, altresì, attribuita di diritto a Terna.

21.3. Con apposite convenzioni tra l'Acquirente Unico ed il GME, tra il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ed il GME e tra Terna e il GME possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione alla PCE, rispettivamente del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., dell'Acquirente Unico e di Terna, alternative a quelle di cui al successivo Titolo V del Regolamento.

Articolo 22 Operatore di mercato qualificato

22.1. La qualifica di operatore di mercato qualificato è attribuita dall'ARERA ai sensi della delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23 Elenco degli operatori ammessi alla PCE

23.1. Gli operatori ammessi alla PCE secondo quanto previsto al precedente Articolo 20 e Articolo 21 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla PCE", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

23.2. Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla PCE contiene:

- a) codice di identificazione dell'operatore;
- b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
- c) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente;
- d) codice di identificazione dei conti energia dei quali l'operatore è titolare e sui quali ha titolo a registrare transazioni di acquisto e vendita di energia, nonché programmi di immissione e/o prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto energia;
- e) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore, pur non essendone titolare, può registrare transazioni di acquisto e vendita di energia in virtù della delega ricevuta, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.2, dal titolare del conto energia;
- f) codice di identificazione dei punti di offerta dei quali l'operatore è utente del dispacciamento;
- g) codice di identificazione dei punti di offerta sui quali l'operatore, pur non essendo utente del dispacciamento, ha titolo a registrare programmi di immissione e/o prelievo di energia in virtù della delega ricevuta, ai sensi del successivo Articolo 24, comma 24.3, da parte del relativo utente del dispacciamento titolare del punto, nonché la quota di capacità del punto di offerta oggetto della medesima delega;
- h) coordinate bancarie dell'operatore;
- i) regime fiscale dell'operatore.

23.3. Ciascun operatore può accedere ai dati e alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.

23.4. Il GME pubblica, per ciascun operatore, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; codice di identificazione dell'operatore luogo di residenza ovvero sede legale.

Articolo 24
Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE

- 24.1. Ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere e), g) e i), nonché, secondo le modalità indicate nelle DTF, dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera h).
- 24.2. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera e), è allegata una dichiarazione, resa dal titolare del conto energia, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni sul medesimo conto energia. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
- a) codice di identificazione del conto energia;
 - b) giorno di flusso a partire dal quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni relative a tale conto energia;
 - c) giorno di flusso fino al quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare transazioni relative a tale conto energia.
- 24.3. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera g), è allegata una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a registrare programmi sul medesimo punto. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione dei seguenti dati e informazioni:
- a) Il codice di identificazione del punto di offerta;
 - b) Il giorno di flusso a partire dal quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare programmi relativi a tale punto di offerta;
 - c) Il giorno di flusso fino al quale l'operatore richiedente ha titolo a registrare programmi relativi a tale punto di offerta;
 - d) ai soli fini della determinazione del margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 31, la quota del margine del punto di offerta, compresa tra zero e uno, oggetto di delega.
- 24.4. La somma delle quote di capacità indicate da un utente del dispacciamento ai sensi del precedente comma 24.3, lettera d), con riferimento a un medesimo punto di

offerta non può essere maggiore di uno, pena l'inammissibilità della delega che comporta il superamento di tale limite.

24.5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 24.2 e 24.3, sono valide a partire dal successivo tra i seguenti giorni:

- a) Il giorno di flusso di cui al precedente comma 24.2, lettera b), ovvero di cui al precedente comma 24.3, lettera b);
- b) Il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della dichiarazione da parte del GME.

24.6. Qualora l'operatore titolare di un conto energia, ovvero l'utente di dispacciamento di un punto di offerta provveda a modificare uno dei termini di cui ai precedenti comma 24.2, lettere b) e c) e comma 24.3, lettera b) e c), ovvero la quota di cui al precedente comma 24.3, lettera d), esso presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini, ovvero la nuova quota. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:

- a) codice di identificazione del conto energia, ovvero del punto di offerta oggetto della dichiarazione;
- b) nuovo giorno di flusso a partire dal quale l'operatore ha titolo a registrare transazioni sul conto energia, ovvero a presentare programmi sul punto di offerta oggetto della dichiarazione e/o;
- c) nuovo giorno di flusso fino al quale l'operatore ha titolo a registrare transazioni sul conto energia, ovvero a presentare programmi sul punto di offerta oggetto della dichiarazione e/o;
- d) nuova quota del margine del punto di offerta oggetto di delega.

24.7. La comunicazione di cui al precedente comma 24.6 è valida a partire dal successivo tra i seguenti giorni:

- a) il giorno di flusso di cui al precedente comma 24.6, lettera b);
- b) il giorno di flusso successivo all'ultimo giorno di flusso rispetto al quale sono state registrate transazioni riferite al conto energia oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 24.6, ovvero riferite al conto energia cui è sotteso il punto di offerta oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 24.6;
- c) il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 24.6 da parte del GME.

- 24.8. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera i) l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 24.9. Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, lettera h), l'operatore allega, ai fini della registrazione di transazioni e programmi sulla PCE, una dichiarazione con la quale autorizza il GME a prelevare direttamente dal conto corrente, detenuto presso istituti di credito che abbiano attivato lo strumento del SEPA Direct Debit Business to Business, gli importi dovuti dall'operatore medesimo al GME, secondo quanto previsto nelle DTF.

Articolo 25 ***Verifiche***

- 25.1. Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PCE secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla PCE, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 25.2. Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PCE. A tal fine può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 26 ***Obblighi di comunicazione***

- 26.1. Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione alla PCE, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 23, comma 23.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.

26.2. A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 26.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla PCE.

Articolo 27 **Esclusione dalla PCE**

27.1. L'esclusione su richiesta dalla PCE produce i suoi effetti soltanto qualora l'operatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE stessa.

27.2. Ai fini dell'esclusione dalla PCE, gli operatori presentano presso il GME, o inviano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.

27.3. L'esclusione su richiesta dalla PCE decorre dalla data successiva tra le seguenti:

- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 27.2;
- b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 27.2.

27.4. Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 27.3, l'operatore presenti un saldo fisico del conto energia a termine diverso da zero ovvero debba ancora adempiere a taluna delle obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello dell'ultima registrazione di transazioni o di programmi per quantità pari e di segno contrario a quelle risultanti sui medesimi conti al momento della presentazione della richiesta di esclusione, ovvero dell'ultimo adempimento.

27.5. Durante il periodo di sospensione dalla PCE, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PCE

CAPO I REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI

Articolo 28 Conti energia

- 28.1. Ciascun utente del dispacciamento o soggetto da quest'ultimo delegato ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, ammesso ad operare sulla PCE è titolare dei seguenti conti energia:
- a) un conto energia in immissione cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti dei quali l'operatore stesso è utente del dispacciamento;
 - b) un conto energia in immissione cui sono sottesi tutti i punti di offerta in immissione e misti per i quali l'operatore stesso ha ricevuto delega, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, da ciascun utente del dispacciamento;
 - c) un conto energia in prelievo cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti dei quali l'operatore stesso è utente del dispacciamento;
 - d) un conto energia in prelievo cui sono sottesi tutti i punti di offerta in prelievo e misti per i quali l'operatore stesso ha ricevuto delega, ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3, da ciascun utente del dispacciamento.
- 28.2. L'operatore titolare di un conto energia può sia registrare transazioni di acquisto e vendita sul conto energia, che programmi di immissione o prelievo riferiti a punti di offerta sottesi al medesimo conto energia.
- 28.3. Qualora un operatore abbia ricevuto da parte di un operatore titolare di un conto energia una delega ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.2, l'operatore delegato ha titolo a registrare sul conto energia oggetto di delega esclusivamente transazioni di acquisto e di vendita.

Articolo 28 bis
Attribuzione di un conto energia in prelievo agli operatori del mercato elettrico

- 28 bis.1 Gli operatori che sono iscritti al mercato elettrico possono richiedere al GME l'assegnazione di un conto energia in prelievo al quale non sia sotteso alcun punto di offerta. Con riferimento a tale conto non possono essere registrati programmi di prelievo.
- 28 bis.2 In deroga alle disposizioni di cui al successivo Articolo 31, il margine a salire del conto energia di cui al precedente comma 28 bis.1 è pari a zero e il corrispondente margine a scendere non è limitato.
- 28 bis.3 Alle registrazioni di transazioni di acquisto e di vendita a termine riferite al conto di cui al precedente comma 28 bis.1 si applicano i controlli di validità e congruità previsti per i conti energia di cui al precedente Articolo 28.

Articolo 29
Posizione netta del conto energia

- 29.1. Ai fini della determinazione della posizione netta, di cui al presente Articolo, nonché dei controlli di congruità di cui al successivo Articolo 39, si applicano le seguenti convenzioni:
- a) le transazioni in acquisto e i programmi di immissione sono considerati aventi segno positivo;
 - b) le transazioni in vendita e i programmi di prelievo sono considerati aventi segno negativo.
- 29.2. Per ciascun periodo rilevante, la posizione netta di un conto energia è data dalla somma algebrica tra le transazioni in acquisto e le transazioni in vendita registrate sul medesimo conto energia.

Articolo 30
Margini dei punti di offerta

- 30.1. Ai fini del presente Regolamento si considerano, convenzionalmente, i margini a scendere con segno negativo e i margini a salire con segno positivo.

- 30.2. Terna invia al GME:
- a) i margini a salire di tutti i punti di offerta in immissione. I margini a scendere di detti punti sono posti pari a zero;
 - b) i margini a salire e i margini a scendere dei punti di offerta misti;
 - c) i margini a scendere di tutti i punti di offerta in prelievo. I margini a salire di detti punti sono posti pari a zero.
- 30.3. Terna può indicare i giorni di flusso di validità dei margini di cui al precedente comma 30.1.
- 30.4. I giorni di flusso di validità dei margini devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 49, comma 49.4, dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 31 **Margini dei conti energia**

- 31.1. Il GME, sulla base dei margini dei punti di offerta individuati ai sensi dei successivi commi 31.3 e 31.4 individua per ciascun conto energia in immissione un margine a salire pari alla somma algebrica dei margini a salire di tutti i punti di offerta in immissione e misti sottesi al conto energia.
- 31.2. Il GME, sulla base dei margini dei punti di offerta individuati ai sensi dei successivi commi 31.3 e 31.4, individua per ciascun conto energia in prelievo un margine a scendere pari alla somma algebrica dei margini a scendere di tutti i punti di offerta in prelievo e misti sottesi al medesimo conto.
- 31.3. Ai soli fini della determinazione del margine del conto energia cui il punto di offerta è sotteso, il margine di ciascun punto di offerta di cui il titolare del conto energia è utente del dispacciamento è pari al prodotto tra il margine del punto comunicato da Terna ai sensi del precedente Articolo 30, comma 30.2 e la differenza tra uno e la somma delle quote per le quali il medesimo punto è stato eventualmente oggetto di delega a favore di altri operatori ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3.
- 31.4. Ai soli fini della determinazione del margine del conto energia cui il punto di offerta è sotteso, il margine di ciascun punto di offerta di cui il titolare del conto energia non è utente del dispacciamento è pari al prodotto tra il margine del punto comunicato da

Terna ai sensi del precedente Articolo 30, comma 30.2 e la quota per la quale il medesimo punto è stato oggetto di delega a favore dell'operatore titolare del conto energia ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.3.

- 31.5. Il margine a scendere del conto energia in immissione e il margine a salire del conto energia in prelievo sono pari a zero.

Articolo 32
Sessione per la registrazione delle transazioni

- 32.1. Gli operatori possono inviare alla PCE richieste di registrazione, di conferma, di modifica, ovvero di rifiuto di transazioni tutti i giorni entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 33
Richiesta di registrazione delle transazioni

- 33.1. Ciascun operatore titolare di almeno un conto energia, ovvero delegato su almeno un conto energia ai sensi del precedente Articolo 24, comma 24.2, può richiedere di registrare una transazione sulla PCE.
- 33.2. Alla presentazione della richiesta di registrazione di una transazione l'operatore deve indicare almeno le seguenti informazioni:
- a) la tipologia di transazione (vendita/acquisto);
 - b) i giorni di flusso per i quali intende registrare la transazione;
 - c) i periodi rilevanti per i quali intende registrare la transazione;
 - d) la quantità di energia oggetto della transazione, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante;
 - e) i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende, per ciascun giorno di flusso e per ciascun periodo rilevante, registrare la transazione;
 - f) l'operatore controparte della transazione;
 - g) il termine entro il quale l'operatore controparte deve confermare la richiesta di registrazione;
 - h) il codice di abbinamento della richiesta di registrazione.

- 33.3. Le richieste di registrazione possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

Articolo 34

Controllo di validità della richiesta di registrazione di una transazione

- 34.1. A seguito di una richiesta di registrazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore che ha presentato la richiesta non sia sospeso;
 - b) la richiesta contenga tutte le informazioni, ai sensi del precedente Articolo 33, comma 33.2;
 - c) la richiesta sia pervenuta alla PCE entro il termine di cui al precedente Articolo 32;
 - d) la richiesta è presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 33, comma 33.3;
 - e) l'operatore richiedente abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.
- 34.2. Qualora la richiesta di registrazione sia risultata valida, il GME procede alla verifica di cui al successivo Articolo 35.
- 34.3. Qualora la richiesta di registrazione non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 35

Controllo di congruità della richiesta di registrazione di una transazione

- 35.1. Per le richieste di registrazione risultate valide ai sensi del precedente Articolo 34, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che:
- a) la posizione netta che si determina su ogni conto energia in ciascun periodo rilevante sia congrua rispetto al margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 39;
 - b) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una transazione di vendita riferita ad un conto energia in immissione, la quantità di energia oggetto della transazione, valorizzata al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, è garantita ai sensi del successivo Articolo 60;
 - c) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di una transazione di vendita riferita ad un conto energia in immissione, la quantità di energia oggetto della transazione, valorizzata al prezzo di cui al successivo Articolo 61, è garantita ai sensi del successivo Articolo 63.
- 35.2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 35.1, lettera c), le richieste di registrazione riferite a un conto energia in immissione sono attribuite all'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al medesimo conto.
- 35.3. Qualora la richiesta di registrazione sia risultata congrua, il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione e inoltra la richiesta di registrazione all'operatore controparte.
- 35.4. Qualora la richiesta di registrazione non sia risultata congrua il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore richiedente la registrazione indicando il motivo della mancata congruità.

Articolo 36 **Conferma della registrazione di una transazione**

- 36.1. L'operatore di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), indicato come controparte di una transazione a seguito della comunicazione di cui al precedente

Articolo 35, comma 35.3, può, entro il termine di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera g):

- a) confermare la richiesta di registrazione, indicando contestualmente la tipologia di transazione complementare a quella indicata dall'operatore proponente, le stesse informazioni di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettere b), c), d) e h), nonché, per ciascun periodo rilevante, i conti energia nella propria disponibilità sui quali intende registrare la transazione;
- b) rifiutare la richiesta di registrazione;
- c) modificare la richiesta di registrazione, rettificando almeno una delle informazioni di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettere a), b), c) e d).

36.2. La conferma, il rifiuto, nonché la modifica di una richiesta di registrazione possono essere presentate mediante:

- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
- b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.

36.3. Nel caso in cui l'operatore indicato come controparte di una transazione ai sensi del precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), scelga di modificare la richiesta di registrazione, la richiesta di registrazione originaria viene rifiutata e sostituita dalla nuova. A quest'ultima richiesta si applicano i controlli di cui ai precedenti Articolo 34 e Articolo 35.

36.4. Nel caso in cui l'operatore, entro il termine di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera g), non proceda ad effettuare nessuna delle scelte di cui al precedente comma 36.1, la richiesta di registrazione si intende rifiutata e pertanto viene cancellata dal sistema.

Articolo 37

Controllo di validità della conferma di registrazione di una transazione

37.1. Qualora l'operatore controparte, di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), confermi la transazione, il GME effettua i controlli di validità, verificando che:

- a) l'operatore non sia sospeso;
- b) la transazione che si intende confermare sia corrispondente alla tipologia di richiesta di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera a);
- c) i giorni di flusso siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera b);
- d) i periodi rilevanti siano corrispondenti a quelli di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera c);
- e) in ciascun periodo rilevante la quantità complessiva di energia oggetto della transazione sia la stessa di quella di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera d);
- f) il codice di abbinamento indicato sia lo stesso di quello di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera h);
- g) la conferma sia stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 33, comma 33.3;
- h) l'operatore controparte abbia titolo a registrare transazioni sui conti energia indicati.

37.2. Qualora la conferma di registrazione sia risultata valida, il GME procede alla verifica di cui al successivo Articolo 38.

37.3. Qualora la conferma di registrazione non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 38

Controllo di congruità della conferma di registrazione di una transazione

38.1. Per le conferme di registrazione risultate valide ai sensi del precedente Articolo 37, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che:

- a) la posizione netta che si determina su ogni conto energia in ciascun periodo rilevante sia congrua rispetto al margine del conto energia ai sensi del successivo Articolo 39;
- b) qualora si tratti di una conferma che comporti, per l'operatore controparte, la registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la conferma

stessa, valorizzata al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, è garantita ai sensi del successivo Articolo 60;

c) qualora si tratti di una conferma che comporti, per l'operatore controparte, la registrazione di una vendita riferita ad un conto energia in immissione, la conferma stessa, valorizzata al prezzo di cui al successivo Articolo 61, è garantita ai sensi del successivo Articolo 63.

38.2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 38.1, lettera c), la conferma di registrazione riferita a un conto energia in immissione è attribuita all'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al medesimo conto.

38.3. Qualora la conferma di registrazione sia risultata congrua, la transazione si intende registrata e il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica ad entrambi gli operatori.

38.4. Al termine di ciascuna sessione per la registrazione delle transazioni, il GME, comunica a Terna le transazioni registrate valorizzandole, nel caso delle transazioni riferite ai conti energia in immissione, al prezzo di cui al successivo Articolo 61.

38.5. Qualora la conferma di registrazione non sia risultata congrua il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica l'esito della verifica all'operatore di cui al precedente Articolo 33, comma 33.2, lettera f), indicando il motivo della mancata congruità.

Articolo 39

Controllo di congruità rispetto al margine del conto energia

39.1. La richiesta di registrazione, ovvero di conferma di una transazione, per ciascun conto energia e per ciascun periodo rilevante cui essa è riferita, è congrua se:

a) qualora si tratti di una transazione di acquisto riferita a un conto energia in prelievo, essa determina un acquisto netto a termine, calcolato considerando anche le richieste di registrazione di acquisto già verificate congrue ma non

ancora confermate, non superiore al valore assoluto del margine a scendere del conto energia;

- b) qualora si tratti di una transazione di vendita riferita a un conto energia in prelievo, essa non determina una vendita netta a termine, considerando anche le richieste di registrazione di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate;
- c) qualora si tratti di una transazione di acquisto riferita a un conto energia in immissione, essa non determina un acquisto netto a termine, considerando anche le richieste di registrazione di acquisto già verificate congrue ma non ancora confermate;
- d) qualora si tratti di una transazione di vendita riferita a un conto energia in immissione, essa determina una vendita netta a termine, calcolata considerando anche le richieste di registrazione di vendita già verificate congrue ma non ancora confermate, non superiore, in valore assoluto, al margine a salire del conto energia.

Articolo 40 **Operatore di mercato qualificato**

- 40.1. A ciascun operatore di mercato qualificato è attribuito un unico conto energia per la registrazione delle transazioni di acquisto e vendita.
- 40.2. Al conto energia di ciascun operatore di mercato qualificato non è sotteso alcun punto di offerta.
- 40.3. Per le richieste di registrazione e per le conferme di registrazione delle transazioni sul conto energia di un operatore di mercato qualificato vengono effettuati esclusivamente i controlli di congruità di cui, rispettivamente ai precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera b) e Articolo 38, comma 38.1, lettera b).
- 40.4. I controlli di cui al precedente comma 40.3 vengono effettuati utilizzando il PUN stimato e non il CCT stimato.

CAPO II

PROGRAMMI DI IMMISSIONE E PRELIEVO

Articolo 41

Richieste di registrazione di programmi

- 41.1. Ciascun operatore titolare di un conto energia può richiedere la registrazione di programmi di immissione e prelievo riferiti ai punti di offerta sottesi al conto energia stesso.
- 41.2. La richiesta di registrazione di un programma deve essere inviata alla PCE entro il termine previsto nelle DTF per il giorno di flusso cui il programma si riferisce.
- 41.3. Le richieste di registrazione possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione di appositi moduli disponibili nel sistema informatico della PCE;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico della PCE, nel formato definito nelle DTF.
- 41.4. Le richieste di registrazione dei programmi devono riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione del punto di offerta cui si riferiscono;
 - b) il giorno di flusso;
 - c) il periodo rilevante;
 - d) la quantità di energia oggetto del programma;
 - e) il prezzo unitario.
- 41.5. Gli operatori che non siano operatori del mercato elettrico devono indicare un prezzo unitario, di cui al precedente comma 41.4, lettera e), pari rispettivamente, al limite tecnico minimo di offerta per i programmi di immissione e al limite tecnico massimo di offerta per i programmi di prelievo.
- 41.6. Il prezzo di cui al precedente comma 41.4, lettera e) può assumere esclusivamente valori compresi entro i limiti tecnici di offerta .
- 41.7. Il numero massimo di programmi che ciascun operatore può presentare, con riferimento allo stesso periodo rilevante di un giorno di flusso è definito nelle DTF.

41.8. Ai punti di offerta di immissione e misti sottesi al conto energia in immissione possono essere riferiti esclusivamente programmi di immissione. Ai punti di offerta di prelievo e misti sottesi al conto energia in prelievo possono essere riferiti esclusivamente programmi di prelievo.

Articolo 42

Controllo di validità delle richieste di registrazione dei programmi

42.1. A seguito di una richiesta di registrazione di un programma, il GME procede al controllo di validità della stessa. Ciascuna richiesta è considerata valida se:

- a) l'operatore non è sospeso;
- b) riporta tutte le informazioni di cui al precedente Articolo 41, comma 41.4;
- c) è pervenuta entro il termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2;
- d) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di immissione, essa sia riferita a un punto di offerta in immissione, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in immissione;
- e) qualora si tratti di una richiesta di registrazione di un programma di prelievo, essa sia riferita a un punto di offerta in prelievo, ovvero a un punto di offerta misto sotteso a un conto energia in prelievo;
- f) il punto di offerta indicato nella richiesta di registrazione sia nella disponibilità dell'operatore ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.2, lettere f) e g);
- g) è stata presentata secondo le modalità di cui al precedente Articolo 41, comma 41.3.

42.2. Qualora la richiesta di registrazione di un programma indichi un prezzo unitario diverso dal corrispondente limite tecnico di offerta , ma l'operatore che la presenta non è un operatore del mercato elettrico, il GME rettifica tale prezzo imponendo un prezzo pari al corrispondente limite tecnico di offerta .

42.3. Qualora la registrazione di un programma non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore, indicando il motivo della mancata validità.

Articolo 43
Ordine di priorità delle richieste di registrazione

- 43.1. Ai fini dei controlli di congruità di cui ai successivi Articolo 44 e Articolo 45, le richieste di registrazione di programmi verificate valide ed eventualmente rettifiche ai sensi del precedente Articolo 42, sono ordinate:
- a) nel caso di programmi di immissione, per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto;
 - b) nel caso di programmi di prelievo, per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo più basso.
- 43.2. Qualora i programmi presentino la stessa priorità di prezzo si applicano i criteri di priorità definiti nella disciplina del dispacciamento.
- 43.3. Qualora dall'applicazione dei precedenti commi 43.1 e 43.2 i programmi presentati abbiano la stessa priorità, l'ordine di priorità è determinato secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 44
Controlli di congruità delle richieste di registrazione per programmi di immissione

- 44.1. Alla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, ciascuna richiesta di registrazione di un programma di immissione valida ed eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, è considerata congrua, in ciascun periodo rilevante, limitatamente al valore assoluto della vendita netta a termine del conto energia cui è sotteso il punto di offerta al quale il programma si riferisce, al netto degli altri programmi di immissione già presentati con riferimento a tutti i punti di offerta sottesi allo stesso conto, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Articolo 45
Controlli di congruità delle richieste di registrazione per programmi di prelievo

- 45.1. Alla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, ciascuna richiesta di registrazione di un programma di prelievo, valida e eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, qualora si riferisca a punti di offerta

misti, ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere, è considerata congrua qualora, valorizzata al CCT stimato di cui al successivo Articolo 58, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, è garantita ai sensi del successivo Articolo 60.

- 45.2. Ciascuna richiesta di registrazione di un programma di prelievo valida e eventualmente rettificata ai sensi del precedente Articolo 42, nonché già verificata congrua ai sensi del precedente comma 45.1, è considerata congrua, in valore assoluto, in ciascun periodo rilevante, limitatamente all'acquisto netto a termine del conto energia cui è sotteso il punto di offerta al quale il programma si riferisce, al netto degli altri programmi di prelievo già presentati con riferimento a tutti i punti di offerta sottesi allo stesso conto energia, aventi priorità maggiore e già verificati congrui.

Articolo 46 ***Invio dei programmi a MGP***

- 46.1. I programmi di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione che siano stati verificati congrui sono inviati al MGP come offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantità e i prezzi indicati nei programmi stessi.
- 46.2. L'accettazione, in esito al MGP, dei programmi di cui al precedente comma 46.1 non determina la conclusione di acquisti e vendite sul MGP.
- 46.3. I programmi che vengono accettati in esito a MGP sono registrati sul conto energia dell'operatore che ne ha richiesto la registrazione e comportano il diritto e l'obbligo ad immettere, ovvero a prelevare dalla rete i quantitativi di energia registrati in ciascun periodo rilevante su ciascun punto di offerta.

Articolo 47 ***Acquisti e vendite su MGP***

- 47.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi 47.2 e 47.3, la somma algebrica, per ciascun periodo rilevante e per ciascun conto energia, tra la posizione netta del conto energia di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2 e i programmi registrati sul

medesimo conto energia ai sensi del precedente Articolo 46, comma 46.3, costituisce il saldo fisico del conto energia, che corrisponde a:

- a) un acquisto da MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia minore di zero;
- b) una vendita su MGP da parte dell'operatore titolare del conto energia, qualora il saldo fisico sia maggiore di zero.

47.2. Qualora si determini un saldo fisico diverso da zero su un conto energia il cui titolare non è anche un operatore del mercato elettrico, Terna diviene controparte del GME per il relativo acquisto, ovvero per la relativa vendita, individuati ai sensi del comma 47.1.

47.3. Al fine di poter attribuire un acquisto ai sensi del precedente comma 47.1, lettera a), all'operatore titolare del conto che sia anche operatore del mercato elettrico, tale acquisto deve essere garantito dal medesimo operatore ai sensi dell'Articolo 72 della Disciplina. Qualora l'acquisto non sia adeguatamente garantito, Terna diviene controparte di tale acquisto nei confronti del GME.

47.4. Gli acquisti e le vendite di cui ai precedenti commi 47.1, 47.2 e 47.3 sono valorizzati al PUN.

47.5. Ciascun operatore e Terna, per gli acquisti e le vendite di cui ai precedenti commi 47.1, 47.2 e 47.3, versano al GME un corrispettivo per i MWh negoziati pari a quello previsto dall'Articolo 7, comma 7.1, della Disciplina per le negoziazioni concluse sul mercato elettrico.

Articolo 48 **Determinazione del CCT**

48.1. Con cadenza giornaliera, successivamente all'esito del MGP, il GME determina per ciascun operatore titolare di un conto energia, con riferimento ai programmi di immissione e ai soli programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti, ovvero a punti di offerta in prelievo appartenenti a zone virtuali estere, registrati ai sensi del presente Regolamento sul relativo conto energia, un CCT calcolato ai sensi dell'Articolo 43,

dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

48.2. L'operatore versa al GME, se negativo, ovvero riceve dal GME, se positivo, il CCT di cui al precedente comma 48.1.

48.3. Per ciascun periodo rilevante, il GME:

- a) versa a Terna, se negativa, la somma algebrica dei CCT calcolati ai sensi del precedente comma 48.1;
- b) riceve da Terna, se positiva la somma algebrica dei CCT calcolati ai sensi del precedente comma 48.1.

TITOLO IV LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 49 Liquidazione delle partite economiche

- 49.1. Con cadenza giornaliera il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera a), maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
 - b) il CCT che l'operatore deve versare al GME ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.2, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
 - c) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera b), maggiorate dell'IVA, ove applicabile;
 - d) il CCT che il GME deve versare all'operatore ai sensi del precedente Articolo 48, comma 48.1, maggiorato dell'IVA, ove applicabile;
 - e) [abrogato];
 - f) [abrogato].
- 49.2. Con cadenza giornaliera, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME valorizza e comunica a Terna, le seguenti partite economiche:
- a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 47, commi 47.1, 47.2 e 47.2, maggiorati dell'IVA, ove applicabile;
 - b) [abrogato];
 - c) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 47, commi 47.1 e 47.2, maggiorate dell'IVA, ove applicabile;
 - d) [abrogato];
 - e) [abrogato];
 - f) [abrogato].

Articolo 50
Liquidazione giornaliera

- 50.1. Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni di cui al precedente Articolo 49, il GME determina per ciascun operatore, con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al giorno successivo:
- a) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera a);
 - b) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera b);
 - c) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera c);
 - d) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.1, lettera d);
 - e) [abrogato];
 - f) [abrogato].
- 50.2. Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni di cui al precedente Articolo 49, il GME determina per Terna, con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al giorno successivo:
- a) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera a);
 - b) [abrogato];
 - c) Il controvalore orario degli importi di cui al precedente Articolo 49, comma 49.2, lettera c);
 - d) [abrogato];
 - e) [abrogato];
 - f) [abrogato].

CAPO II

FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 51 **Periodo di fatturazione**

- 51.1. Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative alla PCE è definito nelle DTF.
- 51.2. Ai fini della fatturazione, si considerano appartenenti a ciascun periodo di fatturazione tutte le transazioni aventi ad oggetto i periodi rilevanti definiti nelle DTF.

Articolo 52 **Fatturazione**

- 52.1. Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettera b);
 - b) comunica ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1, lettera d);
 - c) fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, i corrispettivi dovuti per i MWh oggetto delle transazioni registrate di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).
 - d) fattura a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 48, comma 48.3, lettera b);
 - e) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 48, comma 48.3, lettera a);
 - f) fattura a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, i corrispettivi dovuti per i MWh oggetto delle transazioni registrate di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c).
- 52.2. A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 52.1, lettere b) ed e), gli operatori e Terna emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME.

- 52.3. I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 52.2, ai fini di quanto previsto al successivo Articolo 64, sono definiti nelle DTF.
- 52.4. Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente comma 52.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.
- 52.5. Per ogni periodo di fatturazione, le partite economiche di cui ai precedenti Articolo 47, comma 47.1, lettere a) e b), comma 47.5 e Articolo 50, comma 50.2, lettere a) e c) sono fatturate secondo le modalità ed i termini definiti nella Disciplina.

Articolo 53 **Contenuto delle fatture**

- 53.1. Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 52 evidenziano, per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di energia elettrica relative alle transazioni e ai programmi registrati;
 - b) il prezzo a cui le quantità, di cui alla precedente lettera a) sono valorizzate;
 - c) i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c);
 - d) le partite fiscali applicate;
 - e) l'importo totale.

Articolo 54 **Applicazione dei corrispettivi per il servizio erogato dal GME**

- 54.1. Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera a), ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 54.2. Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera b), ove applicato, è fatturato secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 54.3. Il corrispettivo per i MWh oggetto delle transazioni registrate, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera c), è applicato separatamente ad ogni transazione

registrata con riferimento ai periodi rilevanti appartenenti al periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

TITOLO V

SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI

CAPO I

SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 55

Disposizioni generali

55.1. Il GME affida il servizio di tesoreria ad un istituto di credito o finanziario.

Articolo 56

Garanzie finanziarie degli operatori

56.1. Ai fini della presentazione di richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE:

- a) l'operatore non PA presenta garanzie finanziarie, cumulabili tra loro, nella forma di fideiussione a prima richiesta, secondo il modello allegato al Regolamento (Allegato 3), rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una tra le seguenti società di rating Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service, Fitch e DBRS, che sia non inferiore a BBB- delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa3 della scala di Moody's Investor Service ovvero a BBB low della scala DBRS;
- b) l'operatore non PA che sia già operatore del ME ovvero del MGAS può presentare la garanzia di cui alla precedente lettera a) ovvero può utilizzare parte delle garanzie finanziarie presentate ai sensi del Titolo V della Disciplina ovvero ai sensi del Titolo V della Disciplina del MGAS, secondo le modalità ivi previste;
- c) l'operatore PA presenta garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 55 secondo le modalità previste in DTF.

- 56.1 bis In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, di cui al precedente comma 56.1, gli operatori non PA possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 55 secondo le modalità previste in DTF.
- 56.2. Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 56.1, lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante.
- Con tale dichiarazione la società controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 56.1, lettera a), si impegna:
- a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME;
 - b) qualora l'istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata.
- 56.3. Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente o la società controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente 56.1, lettera a), ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al termine definito nelle DTF.
- 56.4. La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 devono essere presentate all'istituto tesoriere di cui al precedente Articolo 55.
- 56.5. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 vengono presentate, l'istituto tesoriere verifica che la stessa sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, ovvero al

Regolamento, e che sia stata rilasciata da un istituto bancario fideiubente di cui al precedente comma 56.1, lettera a), e che la dichiarazione rilasciata dalla società controllante attesti quanto previsto al precedente comma 56.2.

- 56.6. Entro il termine di cui al precedente comma 56.5, l'istituto tesoriere comunica all'operatore e al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 56.2.
- 56.7. Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 56.5, l'ammontare garantito dalla fideiussione ed il periodo di validità della stessa e la validità della dichiarazione di cui al precedente comma 56.2.
- 56.8. L'operatore può contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto tesoriere, proponendo ricorso avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 85.
- 56.9. Ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, l'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 56.2 ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 56.7.
- 56.10. L'ammontare garantito del deposito infruttifero in contanti ha validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito è risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 57
Ammontare della garanzia finanziaria

- 57.1. La garanzia finanziaria prestata ai sensi del precedente Articolo 56 garantisce:
- a) la regolazione dei pagamenti relativi ai CCT fatturati, a seguito della registrazione di transazioni e di programmi, nonché degli importi dovuti a titolo di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7;
 - b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora;
 - c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione, il cui ammontare, definito nella convenzione tra il GME e l'istituto tesoriere, è pubblicato sul sito internet del GME.
- 57.2. L'ammontare della fideiussione, ovvero del deposito, prestato a garanzia della regolazione dei pagamenti di cui al precedente comma 57.1, lettera a) e considerato ai fini della verifica di congruità di cui al successivo Articolo 60, è determinato dall'operatore sulla base delle transazioni e dei programmi che intende registrare.
- 57.3. L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare ovvero del termine di validità ed efficacia della garanzia fideiussoria di cui al precedente Articolo 56, comma, 56.1 lettera a) presentando all'istituto tesoriere una lettera di aggiornamento, conforme al modello allegato al Regolamento (Allegato 4), ovvero presentando una nuova garanzia.
- 57.4. Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto tesoriere verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
- 57.5. Entro il termine di cui al precedente comma 57.4, l'istituto tesoriere comunica all'operatore e al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata.
- 57.6. Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto tesoriere comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 57.4, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica.
- 57.7. Per la verifica della nuova garanzia fideiussoria nonché della lettera di aggiornamento si applica quanto previsto al precedente Articolo 56.

- 57.8. L'operatore che sia anche operatore del mercato elettrico o del mercato del gas può richiedere la modifica dell'ammontare garantito ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1, lettera b), secondo le modalità ivi previste.
- 57.9. Salvo quanto previsto al successivo comma 57.10 e 57.10bis, ai fini della verifica di congruità delle richieste di registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, la modifica dell'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria ha valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 57.6; oppure dalla data specificata dall'operatore nella comunicazione di cui al precedente comma 57.6, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve tale comunicazione.
- 57.10. Qualora un operatore richieda la riduzione dell'ammontare garantito o la modifica del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentata secondo il modello allegato al Regolamento (Allegato 3), il GME effettua una verifica sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore e, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste.
- 57.10 bis L'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi del Regolamento (Allegato 3). L'accettazione di tale richiesta è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GME comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini della verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione della fideiussione secondo le modalità previste in DTF.
- 57.11. [abrogato]
- 57.12. L'operatore può in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito infruttifero in contante. L'operatore può richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale modifica determini una posizione interamente coperta da garanzia. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini della verifiche di congruità. Il GME procede alla restituzione del deposito secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di

modifica in aumento, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul suddetto conto corrente bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validità ed efficacia entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento è risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Articolo 58 **Prezzo unico stimato e CCT stimato**

- 58.1. Ai fini delle verifiche di cui ai successivi Articolo 59, comma 59.2, e Articolo 60, il GME definisce e pubblica il PUN stimato e il CCT stimato.
- 58.2. I criteri di definizione, le modalità e le tempistiche di aggiornamento dei prezzi di cui al precedente comma 58.1 sono definiti nelle DTF. Il GME può utilizzare CCT stimati distinti per le verifiche, rispettivamente, di cui ai precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera b) e Articolo 38, comma 38.1, lettera b), di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1 con riferimento ai punti di offerta misti e di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1 con riferimento ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone virtuali estere.

Articolo 59 **Saldo economico dei conti energia a termine**

- 59.1. Per ciascun operatore titolare di un conto energia, il GME determina, distintamente per ciascun periodo di *settlement* le cui partite economiche non sono ancora state oggetto di regolazione dei pagamenti, il saldo economico dei conti energia a termine, calcolato, limitatamente ai periodi rilevanti appartenenti allo stesso periodo di *settlement*, come somma algebrica tra:
- a) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita riferite a conti energia in immissione non ancora confermate ma già verificate congrue, la somma dei

prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;

- b) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle vendite nette registrate sui conti energia in immissione e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;
- c) per i programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di prelievo appartenenti a zone virtuali estere, già verificati congrui ma non ancora registrati, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto dei programmi di prelievo e il CCT stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;
- d) per i giorni per i quali si è già svolto MGP, del controvalore dei CCT di cui al precedente Articolo 48, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile.

59.2. Per ciascun operatore di mercato qualificato, il GME determina, distintamente per ciascun periodo di *settlement* le cui partite economiche non sono ancora state oggetto di regolazione dei pagamenti, il saldo economico dei conti energia a termine, calcolato, limitatamente ai periodi rilevanti appartenenti allo stesso periodo di *settlement*, come somma algebrica tra:

- a) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita non ancora confermate ma già verificate congrue, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il PUN stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;
- b) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle vendite nette registrate e il PUN stimato, maggiorati della relativa aliquota IVA, ove applicabile;

59.3. Ai fini della verifica di congruità, il saldo economico di ciascun periodo di *settlement* è ulteriormente ridotto di un ammontare pari agli eventuali saldi economici negativi riferiti agli altri periodi di *settlement* per i quali non è ancora avvenuta la regolazione dei pagamenti.

Articolo 60 **Capienza della garanzia finanziaria del GME**

- 60.1. Il GME calcola, per ciascun operatore, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, la capienza della garanzia finanziaria di ciascun periodo di *settlement* come somma algebrica tra il saldo economico dei conti energia di cui al precedente Articolo 59 e l'importo della fideiussione, ovvero del deposito, ridotto del margine di mantenimento il cui valore è definito nelle DTF.
- 60.2. Ai sensi del precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera b), Articolo 38, comma 38.1, lettera b), e Articolo 45, comma 45.1, il GME verifica la congruità delle richieste di registrazione e di conferma di una transazione in vendita su conti energia in immissione, nonché la congruità delle richieste di registrazione di programmi in prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di prelievo appartenenti a zone virtuali estere, rispetto alla capienza della garanzia finanziaria nei confronti del GME. Ciascuna delle suddette operazioni risulta garantita qualora la capienza della garanzia nei confronti del GME sia superiore al valore assoluto delle partite economiche derivanti dalla operazione stessa, maggiorate dell'IVA, ove applicabile.
- 60.3. Qualora, a seguito delle variazioni del CCT stimato, la capienza della garanzia calcolata ai sensi del presente Articolo risulti negativa, il GME comunica tale circostanza all'operatore interessato che deve, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, ridurre la propria esposizione o integrare la garanzia prestata fino a ripristinare una capienza positiva. Qualora l'operatore non provveda il GME procede alla sospensione dell'operatore stesso.

Articolo 61

Prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine

- 61.1. Ai fini delle verifiche di cui al successivo Articolo 63, Terna invia al GME il prezzo per la valorizzazione degli acquisti e delle vendite a termine, per ciascun periodo rilevante.
- 61.2. Il GME pubblica sul proprio sito *internet* il prezzo di cui al precedente comma 61.1.

Articolo 62

Massima esposizione nei confronti di Terna e saldo economico del conto di sbilanciamento effettivo

- 62.1. Ai fini delle verifiche di cui al successivo Articolo 63, ogni giorno Terna invia al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF e concordati con Terna stessa, la differenza tra la massima esposizione consentita nei confronti di Terna e l'esposizione cumulata di ciascun utente del dispacciamento.
- 62.2. Le informazioni di cui al precedente comma 62.1 costituiscono la capienza delle garanzie nei confronti di Terna di ciascun utente del dispacciamento.
- 62.3. Qualora Terna non invii al GME le informazioni di cui al precedente comma 62.1 entro il termine previsto, il GME attribuisce a ciascun utente del dispacciamento una capienza delle garanzie nei confronti di Terna pari alla capienza residua nei confronti di Terna relativa all'ultimo giorno disponibile.

Articolo 63
Capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna

- 63.1. Il GME, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente Articolo 62, determina, per ciascun utente del dispacciamento, la somma algebrica tra:
- a) la capienza delle garanzie nei confronti di Terna;
 - b) per le richieste di registrazione di transazioni in vendita riferite a conti energia in immissione non ancora confermate ma già verificate congrue la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle transazioni e il prezzo di cui al precedente Articolo 61;
 - c) per i giorni per i quali non si è ancora svolto MGP, la somma dei prodotti orari tra le quantità di energia oggetto delle vendite nette registrate sui conti energia in immissione e il prezzo di cui al precedente Articolo 61.
- 63.2. Le informazioni di cui al precedente comma 63.1 costituiscono la capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna di ciascun utente del dispacciamento.
- 63.3. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma 63.1, lettere b) e c), le richieste di registrazione, ovvero le vendite nette riferite a un conto energia in immissione, sono attribuite all'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al medesimo conto.
- 63.4. Ai sensi dei precedenti Articolo 35, comma 35.1, lettera c), e Articolo 38, comma 38.1, lettera c), il GME verifica la congruità delle richieste di registrazione e di conferma di

una transazione in vendita riferita a un conto energia in immissione rispetto alla capienza residua delle garanzie nei confronti di Terna degli utenti del dispacciamento ai sensi del precedente comma 63.3. Ciascuna delle suddette operazioni risulta garantita qualora la capienza residua della garanzia nei confronti di Terna dell'utente del dispacciamento dei punti di offerta sottesi al conto cui la transazione di vendita è riferita sia superiore al valore assoluto delle partite economiche derivanti dalla operazione stessa.

CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 64 Compensazione dei pagamenti

- 64.1. Il periodo di *settlement* sulla PCE è definito dal GME nelle DTF.
- 64.2. Il GME determina, per ogni operatore e per ciascun periodo di *settlement*, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, lettere a) e b).
- 64.3. Il GME determina, per ciascun periodo di *settlement*, la posizione netta, debitrice o creditrice di Terna nei confronti del GME stesso, sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, di cui al precedente Articolo 52, comma 52.1, lettere d) ed e).
- 64.4. Dalla compensazione di cui ai precedenti commi 64.2 e 64.3 sono esclusi gli importi di cui al precedente Articolo 52, commi 52.1, lettere c) ed f) e 52.5.
- 64.5. Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui ai precedenti commi 64.2 e 64.3, sulla cui base sono effettuati i pagamenti secondo le modalità ed entro i termini previsti ai successivi Articolo 65 e Articolo 67.
- 64.6. La compensazione e la regolazione dei pagamenti delle partite economiche di cui ai precedenti Articolo 47, comma 47.1, lettere a) e b), comma 47.5 e Articolo 50, comma

50.2, lettere a) e c) vengono effettuate secondo le modalità ed i termini definiti nella Disciplina.

Articolo 65
Pagamenti degli operatori a favore del GME

- 65.1. In esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64:
- a) gli operatori, non PA, debitori del GME regolano con l'istituto tesoriere del GME il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 64, comma 64.5, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
 - b) il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori PA propri debitori secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF, utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 56, comma 56.1, lettera c).
- 65.2. Qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere entro i termini e secondo le modalità previsti al precedente comma 65.1, tutti gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora e della penale, determinati secondo i criteri e nella misura indicati al successivo Articolo 69, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 65.3. Qualora il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore non PA non sia regolato con l'istituto tesoriere entro i termini e secondo le modalità previsti al precedente comma 65.2, il GME sospende l'operatore non PA dalla PCE e procede all'utilizzo del deposito di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1bis, e all'escussione della fideiussione.
- 65.4. Il pagamento della penale non si applica agli operatori di cui all'Articolo 21, commi 21.1 e 21.2, nei casi di ritardato o mancato pagamento.

Articolo 66
Pagamento dei corrispettivi

- 66.1. Gli importi di cui al precedente Articolo 54 devono essere pagati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 67
Pagamenti del GME a favore degli operatori

- 67.1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 68, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalità indicate al presente Articolo.
- 67.2. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.1, dagli operatori debitori del GME ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli stessi operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.3. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente Articolo 65, comma 65.2, dagli operatori debitori del GME, ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.4. I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 64, risultino creditori del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato dagli istituti fideiubenti, ai sensi del precedente Articolo 65, comma 65.3, ed i crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
- 67.5. Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente Articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.

Articolo 68
Mancato adempimento dell'istituto bancario fideiubente

- 68.1. Le fideiussioni rilasciate dagli istituti bancari fideiubenti che, in esito alla richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa restano valide fino al termine stabilito nelle DTF.
- 68.2. Qualora un istituto bancario fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1, non sono accettate dal GME. Qualora un istituto bancario fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME può non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 56, comma 56.1, fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.
- 68.3. Nel caso di inadempimento dell'istituto bancario fideiubente, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 64, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.
- 68.4. Nei casi di inadempimento dell'istituto bancario fideiubente, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dall'istituto bancario fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di fatturazione per il quale la fideiussione è stata escussa.

Articolo 69
Interessi di mora e penale

- 69.1. La misura e le modalità di applicazione degli interessi di mora e della penale per il ritardato pagamento, da applicarsi nei casi di cui al Articolo 65, commi 65.2 e 65.4,

ovvero per il mancato pagamento, da applicarsi nel caso di cui al Articolo 70, sono definiti nelle DTF.

Articolo 70
Ipotesi di inadempimento

- 70.1. L'operatore risulta inadempiente qualora non adempia alle obbligazioni di pagamento nascenti dall'applicazione del Regolamento.

Articolo 71
Procedura di inadempimento

- 71.1. Qualora si verifichi la fattispecie prevista al precedente Articolo 70, il GME sospende l'operatore e procede all'utilizzo del deposito, ove previsto, e all'escussione della fideiussione.

Articolo 72
Insufficienza delle garanzie finanziarie

- 72.1. Nel caso in cui un operatore risulti inadempiente all'obbligazione di pagamento e le garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 56, non coprano interamente il debito, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 64, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori creditori non possono vantare alcun diritto né avanzare alcuna pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non soddisfatta.
- 72.2. Nei casi di cui al precedente comma 72.1, il GME intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute dagli operatori debitori. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di *settlement* a cui fa riferimento il recupero del credito.

TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 73 Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 73.1. Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle richieste di registrazione presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle proposte;
 - f) ogni altro comportamento contrario ai principi di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4.

Articolo 74 Misure Disciplinari

- 74.1. Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 73, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità

di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 75, le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma privata;
- b) pena pecuniaria;
- c) sospensione dell'operatore dalla PCE.

74.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

74.2. Nel caso in cui sia adottata la misura disciplinare della sospensione dalla PCE, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

74.3. Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:

- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

74.4. Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.

74.5. Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria

dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 74.3.

- 74.6. Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della PCE, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dalla PCE durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 74.7. La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono comunicate all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, all'ARERA e a Terna.

Articolo 75 **Gradualità delle misure disciplinari**

- 75.1. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dalla PCE, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un mese.
- 75.2. Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.1 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di un anno.
- 75.3. Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di diciotto mesi.
- 75.4. Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 75.3 abbiano ostacolato il corretto funzionamento della PCE, il GME può sospendere l'operatore dalla PCE per

un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PCE è disposta per un periodo di tre anni.

- 75.5. In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PCE di cui ai precedenti commi 75.1, lettera b), 75.2, 75.3 e 75.4, il GME può applicare una pena pecuniaria, non inferiore allo zerovirgolacinque percento del fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00 determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla PCE fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 76
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 76.1. Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 65, comma 65.3 e Articolo 75, il GME sospende l'operatore dalla PCE, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 25, comma 25.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 25, comma 25.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1 e Articolo 47, comma 47.4, e secondo

quanto previsto al precedente Articolo 54. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

- 76.2. Il precedente comma 76.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui al precedente Articolo 21, commi 21.1 e 21.2.

Articolo 77
Sospensione per inadempimento degli obblighi nei confronti di Terna

- 77.1. Il GME, su richiesta di Terna, sospende l'operatore dalla PCE, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna.
- 77.2. Nel caso di cui al precedente comma 77.1, il GME ne dà informativa all'ARERA.

Articolo 78
Pubblicità delle misure disciplinari

- 78.1. Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettere b) e c), pubblicando le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito *internet*, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio Arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio Arbitrale.

Articolo 79
Impugnazione del diniego di ammissione alla PCE e delle misure disciplinari

- 79.1. Avverso il diniego di ammissione alla PCE, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio Arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del

relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II

CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PCE

Articolo 80

Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle registrazioni e delle operazioni di liquidazione

- 80.1. Le contestazioni relative all'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni delle transazioni di cui ai precedenti Articolo 34, Articolo 35, Articolo 37 e Articolo 38, all'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni dei programmi di cui ai precedenti Articolo 42, Articolo 44 e Articolo 45 nonché alle operazioni di liquidazione di cui ai precedenti Articolo 49 e Articolo 50 sono comunicate, a pena di inammissibilità, per via telematica e/o telefacsimile, nei termini indicati al presente capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 80.2. Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) oggetto della contestazione, come identificato dal sistema informatico della PCE;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 80 bis

Contestazioni dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità tecnica delle registrazioni

- 80bis.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni delle transazioni di cui ai precedenti Articolo 34, Articolo 35, Articolo 37 e Articolo 38, nonché l'esito dei controlli e delle verifiche relative alle registrazioni dei programmi di cui ai precedenti Articolo 42, Articolo 44 e Articolo 45, inviando una comunicazione al GME entro 120 minuti dall'avvenuta decisione del GME, oggetto della contestazione stessa.

Articolo 81

Contestazione delle operazioni di liquidazione

- 81.1. L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 82
Contestazione delle operazioni di fatturazione e di settlement

- 82.1. L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II, inviando una comunicazione al GME, a pena di inammissibilità, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 82.2. Nel caso di cui al precedente comma 82.1, il GME intraprende le azioni indicate nelle DTF secondo le modalità e i termini ivi contenuti. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 69.

Articolo 83
Verifica delle contestazioni

- 83.1. Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 80 bis, Articolo 81 e Articolo 82 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione.
- 83.2. Qualora una contestazione di cui al precedente Articolo 80 sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro.
- 83.3. L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 83.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo II del presente Titolo.
- 83.4. Il limite di indennizzo previsto al precedente comma 83.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche

alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 85 e Articolo 86.

- 83.5. Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 81 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 83.5 bis Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 82 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto nelle DTF.
- 83.6. L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione della PCE a cui essa si riferisce.

CAPO II CONTROVERSIE

Articolo 84 Ricorso al Collegio Arbitrale

- 84.1. L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 83 può proporre ricorso al Collegio Arbitrale. In tali casi, nonché avverso l'esito della verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 56, comma 56.8, ovvero avverso l'esito della verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 57, comma 57.7, il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche oggetto di contestazione.
- 84.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 86, il Collegio Arbitrale è altresì competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione del Regolamento e delle DTF.

Articolo 85 Collegio arbitrale

- 85.1. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune

accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

85.2. Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

85.3. Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 86 **Risoluzione delle controversie**

86.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 86.2, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

86.2. Oltre ai casi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.2, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento anche parziale:

- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
- b) degli importi di cui al precedente Articolo 74, comma 74.1, lettera b);
- c) dell'importo di cui al precedente Articolo 75, comma 75.5.



Allegato 1

Modello di domanda di ammissione alla Piattaforma dei conti energia a termine

**Modello di domanda di ammissione alla Piattaforma dei conti energia a termine
di cui all'articolo 18, comma 18.1, lettera a), del Regolamento della Piattaforma dei Conti
Energia a termine**

Il sottoscritto
(nome e cognome)
nato/a a, il,
residente in (prov. ...),
(indirizzo)
C.F., P.I.,
numero telefonico, numero di telefacsimile.....,
indirizzo e-mail.....,
ovvero

La società/altro
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in....., (prov. ...),
(indirizzo)
C.F., P.I.,
numero telefonico, numero di telefacsimile,
indirizzo e-mail,
in persona di, in qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: PCE) sono definite nel Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine, predisposto ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera n. 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come successivamente modificata ed integrata, e positivamente verificato ai sensi dell'articolo 17, comma 17.5, della medesima Delibera, dalla Direzione Mercati dell'AEEGSI, ora ARERA, con Determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: il Regolamento);
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....
ovvero
la società/altro
in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'ammissione alla PCE mediante la procedura di cui all'articolo 20 del Regolamento.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 19 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione al mercato di cui all'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/*altro*

in persona di in qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 3) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora....., il cui recapito è il seguente
- 4) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico della PCE per conto del Richiedente è/sono:
il/la signor/a..... nato/a
a.....il.....residente in C.F....., numero
telefonico indirizzo e-mail
- 5) (*eventuale*) che il codice identificativo assegnato da Terna è il seguente:
- 6) che il Richiedente è un soggetto di cui all'Articolo 16 del Regolamento.

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali indicati nella presente domanda di ammissione saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla stessa e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME nella pagina <http://www.mercatoelettrico.org/It/GME/Info/Privacy.aspx>. Il richiedente prende atto della predetta informativa e presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione a terzi dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa nel rispetto della normativa vigente.

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato 2

Contratto di adesione alla Piattaforma Conti Energia a termine

**Contratto di adesione alla Piattaforma Conti Energia a termine
di cui all'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento della Piattaforma
dei Conti Energia a termine**

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002, in persona di....., in qualità di.....(nel seguito: il GME),

E

..... /la società/altro
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in, Prov.,
(indirizzo)

C.F....., P.I., in persona di,
in qualità di (di seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”,

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 16, commi 16.2 e 16.3 dell'Allegato A alla Delibera n. 111/06 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA), del 13 giugno 2006 come successivamente modificata ed integrata, svolge, in nome proprio e per conto di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito: Terna), il servizio di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e prelievo;
- B. TERNA è la società per azioni risultante dal processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 115 del 18 maggio 2004 (nel seguito: D.P.C.M.), che esercita le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale e che è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine e dei programmi di immissione e di prelievo ai sensi dell'articolo 16, comma 16.2, dell'Allegato A alla Delibera n. 111/06 come successivamente modificata ed integrata;
- C. ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A alla delibera n. 111/06 dell'ARERA come successivamente modificata ed integrata, il GME ha predisposto il Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: il Regolamento);

- D. ai sensi dell'articolo 17, comma 17.4, dell'Allegato A alla Delibera n.111/06 come successivamente modificata ed integrata, la Direzione Mercati dell'ARERA ha positivamente verificato il Regolamento con Determinazione del 7 febbraio 2007;
- E. ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare alla Piattaforma dei Conti Energia a termine (nel seguito: PCE) presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla PCE" (nel seguito: il Contratto);
- F. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- G. ai sensi e per gli effetti dell'allegato A alla Delibera n. 111/06 come successivamente modificata ed integrata, il GME è controparte degli operatori sulla PCE relativamente alle partite economiche di cui all'articolo 49, comma 49.1, lettere b) e d) del Regolamento;
- H. ai sensi e per gli effetti dell'allegato A alla Delibera n. 111/06 come successivamente modificata ed integrata e dell'articolo 47 del Regolamento, la fatturazione e la regolazione delle partite economiche di cui all'articolo 49, comma 49.1, lettere a) e c) sono disciplinate dal Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. del 19 dicembre 2003 come successivamente modificato ed integrato;
- I. il Contraente è un soggetto di cui all'articolo 16 del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

- a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
- b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare il servizio relativo alle registrazioni sulla PCE (nel seguito: il Servizio);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben

conoscere il sistema informatico di supporto della PCE (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.6. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo che il contraente avrà provveduto ad effettuare sui propri conti energia una o più registrazioni per quantità pari e di segno contrario a quelle risultanti sui medesimi conti al momento della presentazione della richiesta di recesso ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalle registrazioni effettuate sulla PCE. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. Fatte salve le registrazioni effettuate ai fini dell'efficacia del recesso, le eventuali ulteriori registrazioni effettuate sulla PCE in pendenza del predetto termine si intenderanno quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sulla PCE;
- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di registrazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
- c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche della PCE, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b);
- e) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V del Regolamento;
- f) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della PCE, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione del Servizio. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);

- g) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della PCE. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- h) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione del Servizio;
- i) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di registrazione sulla PCE. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo alla PCE da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
- j) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera i) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- k) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3 **Prestazioni del GME**

- 3.1 Il Servizio verrà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare

quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.

- 3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sulla PCE. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione del Servizio.
- 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione del Servizio in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.
- 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5

Corrispettivo

- 5.1 Il Contraente pagherà per il Servizio fornito in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, secondo le modalità definite all'articolo 54 del Regolamento stesso.

- 5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le registrazioni sulla PCE, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.
- 5.3 La previsione di cui al precedente comma 5.2 non si applica nel caso in cui il Contraente sia anche operatore del mercato elettrico.

Articolo 6

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione del Servizio, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione del Servizio entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
- 6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata

- 7.1 Il presente Contratto ha validità ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla PCE.
- 7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) esclusione del Contraente dalla PCE;
- b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
- c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8 **Risoluzione**

8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 54, comma 54.2, del Regolamento a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9 **Clausole generali**

9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.

9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma. 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

9.4 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovrà aver luogo in forma scritta.

9.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma;
- (indirizzo)

9.6 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo *e-mail*: info@mercatoelettrico.org; gme@pec.mercatoelettrico.org ;
- (indirizzo)

numero di telefacsimile....., indirizzo *e-mail*.....;

9.7 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10
Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11
Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il GME

il Contraente

.....

.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

.....

Roma, (*data*)



Allegato 3
al Regolamento della Piattaforma dei conti energia a
termine

Modello di fideiussione con scadenza

**Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 56, comma 56.1, lettera a) del
Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine**

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124
00197 Roma

....., li

Fideiussione (rif. n.)

La Banca, filiale di, con sede legale in,
C.F., P.I., iscritta al Registro delle Imprese al n.,
iscritta all'Albo delle banche al n., capitale sociale Euro
in persona dei suoi legali rappresentanti (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

-
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
.....
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA.....,
capitale sociale Euro, di cui sottoscritto, di cui versato,
iscritta presso, (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore della
piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE), inserito nell'Elenco degli operatori ammessi
alla PCE di cui all'articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine,
positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente, con Determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed
integrato (nel seguito: Regolamento);
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, ha sottoscritto, in
data, il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito
nel Regolamento medesimo;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento, le obbligazioni
pecuniarie relative ai corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), agli importi dovuti a titolo
di penale, ai pagamenti dovuti a titolo di interessi di mora nonché a titolo di spese di escussione
sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito:
il GME);
- ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, del Regolamento, ai fini della presentazione di richieste di
registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, gli operatori sono tenuti a presentare una
fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 56,
comma 56.1;

- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME, di cui all'articolo 55 del Regolamento, che ne effettua la verifica;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro, a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento.

La Banca dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nella Disciplina ME, nel Regolamento PCE, nelle disposizioni tecniche di funzionamento di volta in volta vigenti e tutte le obbligazioni in capo all'Operatore derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di adesione citato in premessa.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal al
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME in conseguenza della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito della conferma della registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, ai sensi del Regolamento, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, del Regolamento, non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente fideiussione è valida fino al termine stabilito nel Regolamento e nelle relative disposizioni tecniche di funzionamento, vigenti al momento del verificarsi della perdita da parte della Banca di uno dei requisiti sopra individuati ovvero vigenti al momento in cui la Banca, in caso di escussione della fideiussione non adempia al pagamento dell'importo garantito. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro, a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento.
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero.....ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo....., la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R o della PEC, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo Sepa

Credit Transfer High/Priority o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.
12. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ovvero mediante PEC ai seguenti indirizzi:
.....,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....., numero fax....., indirizzo
PEC..... Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuata a mezzo fax, ovvero alla data di ricevuta di avvenuta consegna, se effettuata a mezzo PEC.
13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Allegato 4
al Regolamento della Piattaforma dei conti energia a
termine

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione
presentata secondo il modello di cui all'Allegato 3

Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione, di cui all'articolo 57, comma 57.3, del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124
00197 Roma

....., li

Lettera di aggiornamento della fideiussione in data, rif. n.

La Banca, filiale di,
con sede legale in, C.F., P.I.,
iscritta al Registro delle Imprese al n., iscritta all'Albo delle banche al n.,
capitale sociale Euro, in persona dei suoi legali rappresentanti
..... (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

- a seguito di espressa formale richiesta di
(Operatore)
ha prestato, con lettera del, rif. n., fideiussione a favore del Gestore dei
Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito: GME), con validità ed efficacia dal
..... al, per un ammontare massimo di Euro
....., a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui
all'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento;

- l'Operatore ha richiesto espressamente la modifica dell'ammontare massimo garantito di cui
al punto 4 della fideiussione sopra richiamata, a decorrere dal

ovvero

- l'Operatore ha richiesto espressamente la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione medesima

TUTTO CIÒ PREMESSO,

- la Banca accorda a
(Operatore)
 - la modifica dell'ammontare massimo garantito dalla fideiussione in data ,
rif. n. , a decorrere dal Per l'effetto, l'ammontare garantito dalla
fideiussione in parola è pari a Euro, a garanzia della
regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1, del Regolamento.
- ovvero
- la modifica del termine di validità e di efficacia di cui al punto 1 della fideiussione
medesima. Per l'effetto, la fideiussione è valida ed efficace sino al
.....

Rimangono valide le condizioni indicate nella lettera di fideiussione in data, rif. n.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.